



COMUNE DI CODOGNO
(Provincia di Lodi)

REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E
STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29 settembre 2025
Pubblicato dal 13 ottobre 2025 al 28 ottobre 2025
In vigore dal 25 ottobre 2025

INDICE

SOMMARIO

INDICE.....	2
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento.....	4
Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare.....	4
Articolo 3 - Rapporti ed assistenza al contribuente.....	5
Articolo 4 - Chiarezza delle norme regolamentari	5
TITOLO II - ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE	6
Articolo 5 - Individuazione delle entrate comunali.....	6
Articolo 6 - Soggetti Responsabili delle Entrate	6
Articolo 7 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento.....	7
Articolo 8 - Agevolazioni	7
TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE.....	8
Articolo 9 - Forme di gestione.....	8
Articolo 10 – Riscossione volontaria delle entrate e importi minimi di versamento.	8
Articolo 11 - Attività di verifica e controllo	9
Articolo 12 - Attività di accertamento delle entrate tributarie	9
Articolo 13 - Importo minimo per recupero tributario	9
Articolo 14 – Contraddittorio preventivo	10
Articolo 15 - Requisiti dell’atto di accertamento in rettifica o d’ufficio	13
Articolo 16 – Annullabilità degli atti tributari	14
Articolo 17 – Nullità degli atti tributari.....	14
Articolo 18 - Sanzioni tributarie ed interessi moratori	14
Articolo 19 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore	15
Articolo 20 - Dilazione del pagamento delle somme dovute per atti di accertamento	16
Articolo 21 - Rateizzazione entrate mensa scolastica	17
Articolo 22 - Riscossione coattiva delle entrate	18
Articolo 23 - Rimborsi	19
Articolo 24 – Compensazione verticale: definizione, presupposti ed effetti	19
Articolo 25 - Compensazione su istanza del debitore	20
Articolo 26 - Compensazione su proposta d’ufficio	20
TITOLO IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE	22
CAPO I - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	22

Articolo 27 - Diritto di interpello del contribuente.....	22
Articolo 28 - Presentazione dell'istanza di interpello	22
Articolo 29 - Istanza di interpello.....	23
Articolo 30 -Adempimenti del Comune	24
Articolo 31 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello	24
CAPO II - AUTOTUTELA – DIVIETI E ALTRI PRINCIPI	26
Articolo 32 - Autotutela obbligatoria	26
Articolo 33 - Autotutela facoltativa.....	26
Articolo 34 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario	27
Articolo 35 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti	28
Articolo 36 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario	28
Articolo 37 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente	28
CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	30
Art. 38 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione.....	30
Art. 39 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione.....	30
Art. 40 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione	31
Art. 41 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio tributi comunale	31
Art. 42 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente	32
Art. 43 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento.....	32
Art.44 - Atto di accertamento con adesione	33
Art. 45 - Perfezionamento della definizione.....	33
Art. 46 - Effetti della definizione.....	34
Art. 47 - Riduzione della sanzione	34
TITOLO V - RAVVEDIMENTO OPEROSO	35
Art. 48 - Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso	35
TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	37
Articolo 49 - Disposizioni finali.....	37
Articolo 50 - Entrata in vigore.....	37

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento adottato in attuazione della disposizione dell'art. 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali di natura non solo tributaria, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 27.07.2000, n. 212 (Statuto del Contribuente) e s.m.i.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, Legge 27.07.2000, n. 212, l'amministrazione comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all'Amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al Concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.
4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. L'Amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Articolo 3 - Rapporti ed assistenza al contribuente

1. I rapporti con i contribuenti devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
2. Il Comune garantisce in forma gratuita il servizio di informazione ed assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi alla determinazione dei tributi in autoliquidazione, compilazione dei modelli di versamento e di dichiarazione o comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi, mediante:
 - a) apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;
 - b) spazi informativi sul sito internet istituzionale del Comune;
 - c) affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - d) distribuzione di guide informative;
 - e) comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.
3. L'Amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'.
4. Il Comune fornisce supporto ai contribuenti nell'interpretazione e nell'applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
 - a. circolari interpretative e applicative di norme tributarie, note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari pubblicati sul proprio sito internet istituzionale;
 - b. consulenza giuridica alle associazioni di categoria, studi professionali e singoli contribuenti;
 - c. interpello.

Articolo 4 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

TITOLO II - ENTRATE COMUNALI – DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 5 - Individuazione delle entrate comunali

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime. Si distinguono in imposte, tasse e contributi.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale i canoni e i proventi per l'uso e il godimento di beni del patrimonio comunale, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, e in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune. Si distinguono in entrate patrimoniali:
 - di diritto pubblico, a titolo esemplificativo, proventi da servizi a domanda individuale (mensa scolastica, rette asili nido, concessioni e servizi cimiteriali, trasporto scolastico, tariffe per palestre e impianti sportivi, uso di sale comunali), oneri di urbanizzazione, sanzioni amministrative;
 - di diritto privato, a titolo esemplificativo, canoni di locazione, affitti comunali, risarcimenti.

Articolo 6 - Soggetti Responsabili delle Entrate

1. La Giunta comunale nomina, per ogni tributo di competenza dell'Ente, un Funzionario responsabile, al quale sono conferiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Il Funzionario cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività istruttorie di controllo e verifica, finalizzate all'emissione dei provvedimenti di accertamento, di irrogazione sanzioni, nonché le attività di riscossione volontaria e coattiva del credito. La Giunta individua altresì il soggetto che sostituisce il Funzionario responsabile in caso di sua assenza o impedimento.
2. Sono Responsabili delle entrate non tributarie di competenza dell'Ente i Funzionari ai quali le stesse risultano affidate mediante il Piano Esecutivo di Gestione o altro provvedimento amministrativo. Ad essi sono attribuiti tutti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e di gestione dell'entrata, ivi comprese le attività di istruttoria, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, e la sottoscrizione dei relativi atti.
3. Il Responsabile trasmette al servizio finanziario copia della documentazione relativa all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. 18.08. 2000 n. 267 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Qualora la gestione dell'entrata sia affidata a terzi con rilevanza esterna, il soggetto affidatario deve nominare all'interno della propria struttura il Responsabile dell'entrata, comunicandone le generalità al Comune. Qualora l'affidamento comprenda la riscossione dell'entrata l'affidatario è tenuto alla resa del conto ai sensi della normativa vigente.

Articolo 7 - Determinazione di aliquote, tariffe, detrazioni e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative ai tributi sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe e le aliquote vigenti per l'anno precedente.
2. I Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe, i regolamenti della TARI dal 2022, in deroga all'art. 1, comma 683, Legge 27.12.2013 n. 147, sono approvati entro il termine previsto da una specifica disposizione normativa.
3. Le deliberazioni tariffarie delle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
4. Con deliberazione della Giunta Comunale o *a fortiori* del Consiglio Comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie, anche derivanti dall'emissione di atti impositivi e dilazioni di versamento concesse sugli stessi, possono essere sospesi o differiti nel caso di eventi eccezionali non prevedibili e incidenti in maniera rilevante sul normale andamento economico dell'attività o vita familiare dei contribuenti.

Articolo 8 - Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

TITOLO III - RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

Articolo 9 - Forme di gestione

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, secondo quanto previsto dall'art. 52, comma 5, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

Articolo 10 – Riscossione volontaria delle entrate e importi minimi di versamento.

1. Le modalità di pagamento dei tributi sono definite dalla legge ovvero nei singoli regolamenti disciplinanti le diverse risorse di entrata, in base all'art 52 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i. e all'art. 2-bis del D.L. 22.10.2016 n.193 e s.m.i., fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
2. Il versamento può avvenire, a seconda della tipologia di entrata, a mezzo di autoliquidazione da parte del cittadino oppure tramite l'invio di avvisi di pagamento/bollettini o inviti bonari di pagamento che specificano le somme dovute e l'eventuale suddivisione in rate.
3. Le somme spettanti al Comune possono essere versate, entro i termini e con le modalità stabilite per le singole entrate, mediante:
 - a) piattaforma PagoPA;
 - b) modello di pagamento F24;
 - c) bollettino di conto corrente postale intestato all'Ente per specifiche Entrate;
 - d) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari, a favore della Tesoreria Comunale in caso di particolari necessità evidenziate dal contribuente;
 - e) versamento diretto alla cassa economale, anche con modalità telematiche, per entrate extratributarie residuali.
4. In relazione alla Tassa sui rifiuti e all'Imposta Municipale propria non è dovuto alcun versamento e non è effettuato alcun rimborso fino alla concorrenza dell'importo di € 12,00 (dodici/00).
5. Per quanto concerne il Canone Unico Patrimoniale il contribuente non è tenuto ad effettuare versamenti per importi inferiori a € 2,00 (due/00).
6. Gli importi minimi non sono da intendersi quale franchigia di pagamento dei tributi.
7. Il pagamento dei tributi comunali viene richiesto con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

8. Gli uffici competenti procedono all'emissione di solleciti di pagamento per le somme dovute e non riscosse.
9. L'attività di riscossione volontaria delle entrate può avvenire in forma diretta da parte dell'Ente o tramite affidamento a un soggetto gestore esterno.

Articolo 11 - Attività di verifica e controllo

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di verifica e di controllo, il Servizio Tributi e i soggetti incaricati della gestione/riscossione delle entrate si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge e regolamentari vigenti, purché autorizzati e previa comunicazione al contribuente. Le disposizioni di dettaglio sono disciplinate nei regolamenti dei singoli tributi.

Articolo 12 - Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il Servizio Tributi o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.
3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Articolo 13 - Importo minimo per recupero tributario

1. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti tributari, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 30,00 (trenta/00); il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.
2. Non si procede alla riscossione di somme residue, a seguito di pagamento parziale di crediti posti in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri di riscossione, spese, interessi risulta inferiore ad Euro 10,00 (dieci/00).

Articolo 14 – Contraddittorio preventivo

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della Legge 27.07.2000, n. 212, prima dell'emissione di tutti gli atti autonomamente impugnabili dinnanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della Legge 27.07.2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, ad esempio, il valore delle aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della Legge 27.12. 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera liquidazione di dati dichiarati dal contribuente, le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della Legge 27.12.2013, n. 147 ed il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.
3. In attuazione dell'art. 6-bis, comma 2, della Legge 27.07.2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti atti:
 - a. gli avvisi bonari e gli eventuali solleciti di pagamento;
 - b. il ruolo e la cartella di pagamento;
 - c. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - d. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del D. P. R. 29.09.1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - e. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del D.P.R. 29.09.1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - g. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di meri incroci di dati);
 - h. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - i. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - j. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della Legge 27.12.2019, n. 160;

- k. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472.
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, ed in particolare:
 - a. gli atti in cui la determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità del Comune e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b. gli atti emessi dal Comune che scaturiscano dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
 5. Il diritto al contraddittorio è inoltre escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
 6. Nei casi in cui sussista il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo, la mancanza dello stesso comporta l'annullabilità dell'atto.
 7. È fatta salva la possibilità per il Comune di attivare comunque un contraddittorio facoltativo in tutte le fattispecie in cui il funzionario responsabile del tributo ritenga che lo stesso possa fornire elementi utili al procedimento accertativo o ad incrementare l'efficacia e l'efficienza dei controlli, rafforzando la sostenibilità della pretesa impositiva. Nei casi previsti dal presente comma, la mancata attivazione del contraddittorio non comporta comunque l'annullabilità dell'atto.
 8. Per consentire il contraddittorio, il Comune notifica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
 9. Tale atto assegna al contribuente un termine non inferiore a 60 giorni per presentare eventuali controdeduzioni ovvero su richiesta per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia. È facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
 10. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
 11. È facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
 12. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
 - a. i presupposti di fatto, i mezzi di prova, e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - b. i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c. le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali

- controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
- e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni.
13. Nel caso di convocazione del contribuente, di cui ai commi 9 e 11, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
 14. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al D. Lgs. 19.06.1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
 15. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
 16. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie devono avvenire nel rispetto delle norme del vigente regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi e previa corresponsione dei diritti di ricerca e riproduzione previsti dalle normative comunali. L'accesso deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
 17. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine di cui al comma 9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
 18. Qualora la scadenza del termine di cui al comma 9 è successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centovesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
 19. Fatte salve diverse disposizioni di legge, la notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472.

Articolo 15 - Requisiti dell'atto di accertamento in rettifica o d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Qualora la motivazione faccia riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, quest'ultimo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'avviso non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il destinatario sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate le decadenze.
3. Oltre agli elementi di cui al comma 12 del precedente articolo 14, gli atti devono contenere l'indicazione:
 - a) dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - b) del responsabile del procedimento;
 - c) dell'organo od autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto;
 - d) delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere;
 - e) del termine entro cui effettuare il relativo pagamento;
 - f) dell'importo degli oneri di riscossione connessi all'emissione dell'atto impositivo;
 - g) della indicazione dei maggiori oneri connessi all'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.
4. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.
5. L'avviso di accertamento deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 relativo alla riscossione frazionata delle sanzioni in pendenza di giudizio.
6. L'avviso deve inoltre espressamente dare indicazione che, in caso di inutile decorso del termine per il versamento degli importi richiesti, lo stesso acquisisce l'efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari di cui al Titolo II del D.P.R. n. 29.09.1973, n. 602, senza la necessità di procedere a successiva emissione di altro atto.
7. L'avviso deve altresì recare indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini

dell'esecuzione forzata, delle somme richieste e non versate.

8. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile del tributo.

Articolo 16 – Annullabilità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 27.07.2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 27.07.2000, n. 212, riportate nel precedente art. 15, comma 3, non costituisce causa di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 17 – Nullità degli atti tributari

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della Legge 27.07.2000, n. 212, gli atti dell'Amministrazione comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D. Lgs. 30.12.2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 18 - Sanzioni tributarie ed interessi moratori

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti nonché dei Decreti Legislativi n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e s.m.i; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo sono determinati nella misura annua del tasso legale aumentato di un punto percentuale; l'avviso di accertamento provvede altresì a liquidare l'importo degli interessi nonché intimare il versamento entro il termine per la presentazione del ricorso avverso il medesimo atto.
4. In caso di omesso pagamento dell'importo indicato nell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione e sino ad avvenuto pagamento dello stesso maturano gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di tributo determinati nella misura annua del tasso

legale aumentato di un punto percentuale.

5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.

Articolo 19 - Notificazione degli atti, spese postali e oneri di riscossione a carico debitore

1. Gli atti di accertamento possono essere notificati in forma diretta dal Servizio Tributi o a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di procedura civile, ovvero a mezzo del servizio postale, a mezzo PEC ovvero attraverso la piattaforma delle notifiche digitali di cui all'art. 26 del D. L. 16.07.2020, n.76. Analogamente devono essere notificati con una delle modalità sopra indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti ed indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli atti di accertamento e delle ingiunzioni fiscali emanate ai sensi del R. D. 14.04.1910, n. 639 e s.m.i. il Responsabile del Servizio Bilancio, Contabilità, Tributi, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale o tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previo superamento di esame di idoneità.
5. Gli atti di accertamento e/o irrogazione delle sanzioni liquidano ed intimano il versamento degli importi dovuti a titolo di spese di notifica dell'atto stesso e di oneri di riscossione, determinati dalle vigenti disposizioni di legge, posti a carico del debitore.
6. Per le spese di notifica degli avvisi di accertamento tributari effettuata a mezzo della Piattaforma delle notifiche digitali, di cui all'art. 26 del D. L. 16.07.2020, n.76, è previsto un rimborso forfettario delle spese comprensivo di oneri amministrativi pari a € 10,00 (dieci/00) per ciascun atto.
7. Ai sensi dell'art. 7-sexies della Legge 27.07.2000, n. 212, è inesistente la notificazione degli atti impositivi o della riscossione priva dei suoi elementi essenziali ovvero effettuata nei confronti di soggetti giuridicamente inesistenti, totalmente privi di collegamento con il destinatario o estinti. Fuori dai casi di cui al primo periodo, la notificazione eseguita in violazione delle norme di legge è nulla. La nullità può essere sanata dal raggiungimento dello scopo dell'atto, sempreché l'impugnazione sia proposta

entro il termine di decadenza dell'accertamento. L'inesistenza della notificazione di un atto recettizio ne comporta l'inefficacia.

8. Ai sensi dell'art. 7-sexies, della Legge 27.07.2000, n. 212, gli effetti della notificazione, ivi compresi quelli interruttivi, sospensivi o impeditivi, si producono solo nei confronti del destinatario e non si estendono ai terzi, ivi inclusi i coobbligati.

Articolo 20 - Dilazione del pagamento delle somme dovute per atti di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può rilasciare dilazioni di pagamento di somme certe, liquide ed esigibili di natura tributaria risultanti da avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27.12.2019, n. 160 e s.m.i. ovvero da ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639 in caso di temporanea difficoltà del debitore.
2. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto, sulla base degli atti di sopra indicati, ma è in grado di far fronte all'onere finanziario risultante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue e sostenibile rispetto alla sua condizione reddito-patrimoniale.
3. Non si procede a rateazione di somme inferiori a € 100,00.
4. La concessione della dilazione e la sua rateizzazione è subordinata alla valutazione della morosità pregressa e della correttezza del contribuente nell'assolvimento degli obblighi relativi ad altri piani di rientro già concessi. La ripartizione delle somme prevede una rata di pagamento mensile minima pari a € 100,00 e si articola secondo il seguente schema di riferimento:
 - da euro 100,01 a euro 500,00: fino a 3 rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a 6 rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a 12 rate mensili;
 - da euro 2.000,01 a euro 4.000,00: fino a 18 rate mensili;
 - da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a 24 rate mensili;
 - da euro 6.000,01 a € 20.000,00: fino a 36 rate mensili;
 - da euro 20.000,01 a € 40.000,00: fino a 48 rate mensili;
 - da euro 40.000,01 a € 60.000,00: fino a 60 rate mensili;
 - da euro 60.000,00: fino a 72 rate mensili.
5. Al fine di ottenere la dilazione, il contribuente/debitore deve presentare apposita domanda, entro la scadenza del termine di pagamento.
6. La domanda deve contenere i seguenti dati:
 - generalità del debitore (nome e cognome, o denominazione sociale, codice fiscale e/o partita IVA ed eventualmente del suo rappresentante legale), residenza, indirizzo anche telematico, contatto telefonico;
 - provvedimento oggetto della richiesta, importo da rateizzare, numero di rate proposte;

- per importi a debito fino a € 6.000,00 semplice dichiarazione di un oggettivo stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, sia per le persone fisiche che per le persone giuridiche.
 - per importi superiori a € 6.000,00:
 - a) Persone fisiche: Indicatore situazione economica (I.S.E.E.) inferiore a € 30.000,00, e dichiarazione sostitutiva su condizione lavorativa (es. cessazione rapporto di lavoro o cassa integrazione di uno dei componenti il nucleo familiare), ingenti spese mediche in rapporto al reddito, cessazione dell'attività da parte di ditta individuale.
 - b) Persone giuridiche e imprese: comprovato stato di difficoltà finanziaria o di carenza di liquidità.
7. Per la rateizzazione di importi superiori a € 20.000,00 il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia (fideiussoria, ipotecaria, bancaria o equipollente).
 8. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il Responsabile rilascia, entro 30 giorni dalla richiesta, apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti e che stabilisce: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, e la modalità di pagamento.
 9. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese; in presenza di particolari situazioni da motivarsi all'interno dell'atto di rateazione è possibile determinare scadenze di versamento diverse ovvero periodicità di rateizzazione diversa da quella mensile.
 10. Il beneficio della rateizzazione decade in caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito (anche a mezzo posta elettronica ordinaria), di 2 rate anche non consecutive nell'arco di 6 mesi nel corso del periodo di rateazione. L'intero importo residuo viene posto in riscossione coattiva.
 11. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di 12 (dodici) rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma precedente.
 12. Il piano di rateazione degli importi è determinato applicando gli interessi di maggior rateazione con misura al tasso legale con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento. Il piano di rateazione sottoscritto dalle parti perfeziona la sua efficacia solamente a seguito dell'avvenuto versamento della prima rata della stessa e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di garanzia fideiussoria, con il deposito della stessa e sua validazione da parte dell'Ufficio Tributi. Il contribuente dovrà esibire all'Ufficio Tributi nei 10 giorni successivi al pagamento della singola rata la ricevuta di versamento.

Articolo 21 - Rateizzazione entrate mensa scolastica

1. Per la particolarità delle prestazioni ed esclusivamente per quanto attiene le entrate relative ai servizi scolastici, la rateizzazione verrà effettuata con l'applicazione dei criteri di cui ai commi successivi.
2. I debiti potranno essere rateizzati nel seguente numero massimo di rate:
 - Per debiti fino a € 300,00 = 10 rate (rata media € 30,00)

- Per debiti fino a € 600,00 = 15 rate (rata media € 40,00)
 - Per debiti fino a € 900,00 = 20 rate (rata media € 45,00)
3. Per debiti di importo superiore, la singola rata non dovrà scendere sotto gli € 50,00.
 4. Sarà data la possibilità, in caso di difficoltà, di sospendere un numero massimo di rate, prorogando la data ultima di estinzione del debito, come segue:
 - Per debiti fino a € 300,00 = 2 volte
 - Per debiti fino a € 600,00 = 4 volte
 - Per debiti fino a € 900,00 = 6 volte
 - Per debiti di importo superiore, n. 8 volte
 5. La sospensione dovrà essere comunicata per iscritto all'ufficio entro la data di scadenza della rata.
 6. Restano salve le situazioni sulle quali ritengano di intervenire i Servizi Sociali.
 7. Il debitore sarà tenuto a consegnare mensilmente entro 5 giorni lavorativi dalla scadenza, copia della ricevuta di avvenuto pagamento per consentire agli uffici una puntuale verifica.

Articolo 22 - Riscossione coattiva delle entrate

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 - 804 della Legge 27.12.2019, n.160 e s.m.i. e delle misure disciplinate dal titolo II del D.P.R. 29.09.1973, n.602.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante soggetti concessionari delle relative potestà di cui all'art. 52, comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 15.12.1997, n. 446 e s.m.i.;
 - c) mediante l'agente nazionale della riscossione affidatario del relativo servizio, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 22.10.2016, n. 193 e s.m.i.
3. Per la riscossione coattiva delle Entrate, il Comune di Codogno, stante l'impossibilità di una gestione diretta, ha optato per l'affidamento a soggetto di cui al precedente comma 2 lettera b), individuato mediante procedura ad evidenza pubblica. L'affidatario del servizio di riscossione coattiva provvederà alla nomina del Funzionario responsabile della riscossione.
4. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività di:
 - a) avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 1 c. 792 della Legge 27.12.2019, n.160 e s.m.i.;
 - b) ingiunzione di pagamento sulla base di quanto previsto dal R.D. 14.4.1910, n. 639;
 - c) cartella di pagamento sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602.
5. Il titolo esecutivo di cui alle lett. b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

6. In relazione agli atti di cui al comma 3 lett. a) ed in relazione all'avvenuta presentazione di ricorso il dirigente/ funzionario responsabile del tributo valuta la possibilità di immediata attivazione delle procedure di riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riferimento alla natura del creditore, entità del credito.

Articolo 23 - Rimborsi

1. Per tutti i tributi comunali i contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso è previsto dalla normativa vigente entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Obiettivo dell'Ufficio Tributi comunale è l'effettuazione del rimborso non oltre i 120 giorni. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
3. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite posta elettronica ordinaria o certificata (laddove presente) ovvero invio di raccomandata A/R, al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
4. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata o dalla PEC di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
5. Sulle somme che vengono riconosciute a titolo di rimborso sono dovuti gli interessi nella medesima misura determinata all'art. 18, comma 3 del presente Regolamento e sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. I rimborsi non vengono disposti qualora le somme da riconoscere siano inferiori o uguali ad Euro 20,00 (venti/00) e quando si versa in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente.

Articolo 24 – Compensazione verticale: definizione, presupposti ed effetti

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario non prescritto nei confronti del Comune di Codogno e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti dello stesso Comune.
2. Il contribuente può opporre in compensazione il proprio credito tributario nei confronti del Comune solo se riconosciuto certo, liquido ed esigibile dall'Ufficio Tributi.
3. La compensazione è definita verticale quando riguarda diverse annualità o periodi di imposta del medesimo tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di

versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

4. Il Funzionario Responsabile del tributo che, nello svolgimento dell'attività di accertamento riconosca la sussistenza di un credito in capo al debitore, procede a compensare i relativi importi, imputando la somma al periodo di imposta più antico.
5. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario riconosciuto dall'Ente.

Articolo 25 - Compensazione su istanza del debitore

1. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente articolo deve presentare, almeno 30 giorni prima della scadenza di pagamento per la quale intende valersi della compensazione, un'istanza contenente i seguenti elementi:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
 - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
2. Il Funzionario responsabile del tributo, verificata la fondatezza del credito vantato dal contribuente, entro il termine di 20 giorni comunica al medesimo l'esito del procedimento con l'esatta indicazione dell'importo da compensare e il termine entro il quale procedere al versamento dell'eventuale differenza dovuta.
3. L'ufficio tributi comunale mette a disposizione dei cittadini il modello per l'istanza di compensazione sia sul sito internet istituzionale sia presso lo Sportello Amico.

Articolo 26 - Compensazione su proposta d'ufficio

1. Nel caso in cui un contribuente risulti creditore nei confronti del Comune relativamente al pagamento di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per prestazioni ovvero contributi e/o provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a tributi oggetto di avvisi di pagamento TARI o avvisi di accertamento scaduti, il Comune può proporre al debitore la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito del contribuente sia superiore al debito nei confronti del Comune, il Comune procede al versamento per la differenza.
3. La compensazione credito/debitoria di cui al comma 1 del presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) importi a debito risultanti da cartelle di pagamento in carico all'agente

nazionale della riscossione regolate dall'art. 48 bis del D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e s.m.i.;

- b) pignoramento del credito che il contribuente vanta nei confronti del Comune;
- c) altre cause di indisponibilità previste da legge o provvedimenti giudiziali;
- d) liquidazione contributi sociali.

TITOLO IV - ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO: INTERPELLO, AUTOTUTELA ED ACCERTAMENTO CON ADESIONE

CAPO I - INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Articolo 27 - Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della Legge 27.12.2000 n. 212 e s.m.i. e del D. Lgs. 24.09.2015, n. 156 e s.m.i.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 28 - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 30.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dal contribuente, anche non residente, obbligato a porre in essere adempimenti tributari dichiarativi o di versamento relativi a tributi di competenza del Comune di Codogno; l'istanza può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del predetto contribuente.
4. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'articolo 31.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a. prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta;

- b. prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 29 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
- a. i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - b. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;
 - c. le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d. l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e. la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.
2. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni; i termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. L'istanza è inammissibile se:
- a. è priva dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
 - b. non è presentata preventivamente, ai sensi dell'articolo 28, comma 5;
 - c. non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 28;
 - d. ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - e. verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a

conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693, della Legge 27.12.2013, n. 147;

- f. il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 30 -Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo.
2. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, il Comune può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di tre mesi comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune, nel rispetto delle vigenti norme in materia di riservatezza e di tutela del trattamento dei dati personali.

Articolo 31 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Comune con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 29 comma 1, lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 30 si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.
3. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espresso o tacito, sono annullabili.
4. Gli effetti della risposta all'istanza di interpello si estendono ai comportamenti successivi del contribuente.

5. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
6. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

CAPO II - AUTOTUTELA – DIVIETI E ALTRI PRINCIPI

Articolo 32 - Autotutela obbligatoria

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a. errore di persona;
 - b. errore di calcolo;
 - c. errore sull'individuazione del tributo;
 - d. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e. errore sul presupposto d'imposta;
 - f. mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g. mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza;
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della Legge 27.07.2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 14.01.1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 33 - Autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi previsti dall'art. 32, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo, dovrà tener conto

dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
10. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 31.12. 1992, n. 546. È fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
11. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della Legge 27.12.2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 14.01.1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

Articolo 34 – Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità ed a oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi

Articolo 35 – Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. È fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati

Articolo 36 – Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del d. lgs. 18.12.1997, n. 472, ossia la possibilità di riduzione o aumento delle sanzioni in presenza di circostanze attenuanti o aggravanti la violazione.

Articolo 37 – Tutela dell'affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in

ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 38 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, ha introdotto, ai sensi dell'art. 50 della L. 27.12.1997, n. 449, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. 19.06.1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento.
3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Art. 39 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Art. 40 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a. di iniziativa del Comune, nei casi in cui non si applica il contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della legge 27.07.2000, n. 212;
 - b. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della legge 27.07.2000 n. 212, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - c. su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera b);
 - d. su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - e. di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27.07.2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

Art. 41 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio tributi comunale

1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica o a mezzo PEC, con l'indicazione:
 - a. della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b. dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
 - c. degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d. del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è

obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

Art. 42 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della Legge 27.07.2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.
3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta, a mezzo posta o tramite posta elettronica certificata.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il Comune anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

Art. 43 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 42 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 39.
2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.
3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se

avanzate entro tale data.

5. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della Legge 27.07.2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della Legge 27.07.2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica
6. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

Art.44 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a. gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b. la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c. le modalità di versamento delle somme dovute.

Art. 45 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con pagamento della prima rata accordata e la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del comma 2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni del vigente regolamento comunale in materia di entrate; in caso di mancato

pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio della rateazione, sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale in materia di entrate, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Art. 46 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

Art. 47 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.
2. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
3. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.

TITOLO V - RAVVEDIMENTO OPEROSO

Art. 48 - Ambito applicativo dell'istituto del ravvedimento operoso

1. La sanzione è ridotta:

- a. ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- b. ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
- c. ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- d. ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- e. ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
- f. ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

2. La regolarizzazione con il versamento della sanzione ridotta è ammessa a condizione

che la violazione non sia stata già constatata con la notificazione di avviso di accertamento od atto di contestazione di irrogazione sanzioni delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

3. La riduzione della sanzione di cui al precedente comma 1, lettere c), d) ed e), è estesa alle violazioni di omessa presentazione della dichiarazione in materia di tributi locali, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della sua differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
5. In deroga al comma precedente è consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento, beneficiando della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1 lettere a), a- bis), b), b-bis) e b-ter) del D.Lgs n. 472/1997 e s.m.i. e richiamate dal comma 1, lettere da a) ad e) del presente Regolamento, anche in caso di versamento frazionato, purché effettuato entro i relativi termini prescritti da tale disposizione.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

Articolo 49 - Disposizioni finali

1. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga:
 - il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 30.06.2020;
 - gli articoli 22, comma 6, “*Sanzioni ed esimenti*” e 23 “*Rinvio al regolamento comunale delle Entrate*” del vigente regolamento per l’applicazione dell’Imposta Municipale propria (IMU);
 - gli articoli 33 “*Rinvio ad altri regolamenti comunali*” e 35, comma 3, “*Norme transitorie e finali*” del vigente regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI).

Articolo 50 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entrerà in vigore dopo pubblicazione per 15 giorni all’Albo Pretorio, con efficacia decorrente dal 29.09.2025.